

Roma, 10 luglio 2015

**Alla II Commissione Giustizia
della Camera dei Deputati**

OGGETTO: DL 83 del 27 giugno 2015.

Un anno fa il Ministro Orlando annunciava la riforma della giustizia con al punto 12) la Riqualficazione del personale.

Sino ad oggi tutti gli interventi sulla giustizia non hanno mai preso in considerazione le problematiche del personale né dell'organizzazione del lavoro, relegando al margine degli interventi i protagonisti che le riforme devono mettere in atto.

Ma se non si tiene conto delle necessità di riorganizzazione degli uffici e delle funzioni, se non si tiene conto di chi negli uffici lavora e di come ci lavora, come è possibile giungere ad un reale efficientamento della giustizia?

Non sono estranei a questa vicenda nemmeno tirocinanti della giustizia che hanno prestato la loro collaborazione negli uffici, sotto forma di un prolungatissimo, quanto illegittimo, tirocinio.

Anche la loro situazione è in una fase di stallo: le ore di tirocinio previste dalla legge di stabilità 2014 non sono state terminate, e ancora è in alto mare il provvedimento che dovrebbe prevedere il loro inserimento nell'ufficio per il processo, in applicazione dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 11.

Nel merito, le riflessioni che è nostra intenzione sottoporre all'attenzione della Commissione sono le seguenti:

-Il DL 83 all'art. 21 stabilisce 2000 mobilità in entrata dagli enti di area vasta verso il Ministero della Giustizia finanziando l'operazione con il fondo di cui all'art. 1 comma 96 delle legge 190 del 24 dicembre 2014.

-Ai sensi del decreto milleproroghe si applicano le stesse procedure relative alla mobilità del personale degli enti di area vasta anche al personale di Croce Rossa e, pertanto, è opportuno che questo personale venga ricompreso nell'articolo in questione con apposito emendamento.

-Il fondo di cui al comma 96 è stato inizialmente istituito per rendere maggiormente efficienti gli uffici e, in parte, per stessa ammissione del Ministro Orlando, avrebbe dovuto essere destinato alle procedure relative alla riqualficazione del personale interno, unico nel comparto Stato a non aver mai effettuato alcuna progressione di carriera da oltre 20 anni.

-Tuttavia, impegnando interamente il fondo di cui al comma 96 dell'art. 1 della L. 190/14 nelle procedure di mobilità senza prevedere alcuna norma che possa far partire le procedure di progressione, si crea un vulnus, una forte disparità di trattamento, per il personale di ruolo difficile da correggere in futuro, una volta che i posti ai quali i lavoratori giudiziari aspirano verranno totalmente occupati dal personale degli enti di area vasta e/o di croce rossa.

Ritenuto del tutto condivisibile procedere alla mobilità, anche per colmare le gravissime carenze di organico pari a quasi 9000 unità, riteniamo, però, necessario che il legislatore

del DL 83 debba contemperare gli interessi di tutti i lavoratori coinvolti nell'operazione, dando al personale interno la possibilità di espletare le procedure di riqualificazione mai effettuate e, allo stesso tempo, tenendo conto, nell'ambito dell'espletamento delle mobilità, dei posti che devono essere riservati al personale giudiziario.

Ciò non compromette affatto la mobilità in entrata in quanto come sopra chiaramente detto, la capienza delle vacanze di organico è ampia in tutte e tre le aree funzionali.

-Quanto al finanziamento riteniamo che esistano gli estremi per far sì che le mobilità vengano finanziate per il 50% con il fondo di cui al comma 96 di cui sopra e per il 50% con il fondo per la mobilità istituito con dpcm 20.12.2014, in modo da destinare il restante 50% della somma per le procedure di riqualificazione del personale giudiziario.

-E' inoltre opportuno modificare la norma nel senso che le somme non utilizzate del fondo istituito ai sensi dell'art. 1 comma 96 della legge 190/14 possano rifinanziare il Fondo Unico di Amministrazione, che è stato praticamente svuotato nel tempo.

-Sulla questione tirocinanti riteniamo necessario introdurre un'ulteriore modifica nell'ambito del decreto per l'attuazione dell'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Per fare ciò è opportuno inserire nel DL 83 la previsione che individui con certezza i soggetti che hanno completato il tirocinio formativo ai sensi della legge 228 del 2012 e della legge n. 147 del 2013 per far parte dell'ufficio per il processo per svolgere uno stage di durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri è opportuno riconoscere priorità al titolo di studio, assicurare un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari; nonché riconoscere come criterio qualificante l'aver frequentato i suddetti corsi in uno degli uffici giudiziari della Regione in cui si presenta la domanda. A nostro avviso, inoltre, per rendere veramente utilizzabile nel mondo del lavoro lo stage formativo, occorre prevedere nella stessa norma che il completamento del periodo di stage presso l'ufficio per il processo costituisca titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione e che nelle procedure concorsuali indette e/o da indirsi dall'amministrazione della giustizia, siano introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di stage presso l'ufficio per il processo.

Per finanziare l'operazione, che per 2650 soggetti (totale platea già selezionabile) ha un costo di 13.000.000, si può ricorrere al Fondo di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nonché, in mancanza di disponibilità di queste risorse, si può utilizzare l'ulteriore quota residua di risorse di cui al comma 96 dell'art. 1 della legge 190/14.

Per CGIL Nazionale
Gianna Fracassi

Per FPCGIL Nazionale
Salvatore Chiamonte